

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

La partecipazione dei lavoratori nelle varie fasi dell'attività di prevenzione in una logica di diritti e doveri ha un ruolo importante per l'individuazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nei luoghi di lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) permette di rappresentare le istanze, le problematiche e le necessità di informazioni e chiarimenti espresse dai lavoratori, con l'obiettivo di attuare lo spirito di partecipazione attiva nella pratica dei principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" (RLS).

Tale figura può essere individuata sia **in ambito aziendale** (RLS), sia **Territoriale** (RLST, art. 48) che a livello di **Sito Produttivo** (RLSSP, art. 49).

NOMINA/ELEZIONE DEL RLS (art. 47 D.Lgs.81/2008)

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.

Fino a 15 lavoratori

Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato.

Più di 15 lavoratori

Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

L'elezione del RLS, ad ogni livello, deve avvenire in un'**unica giornata stabilita da opportuno Decreto** così come precisato dall'art. 47, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: "l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma".

QUANTI RLS?

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di **contrattazione collettiva**, così come precisato dall'art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso, il **numero minimo dei RLS** (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008) è:

- a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS così come stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs.81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l'assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l'art. 48).

QUALI ATTRIBUZIONI? (art. 50 D.Lgs.81/2008)

Per quanto riguarda le "Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", l'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce quanto di seguito riportato:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

QUALE FORMAZIONE? (art. 37 D.Lgs.81/2008)

Il RLS ha diritto ad una **Formazione particolare** in materia di salute e sicurezza così come precisato dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

La **durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali**, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l'orario di lavoro e **non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori** (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).

A fronte di tutto ciò, qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 D.Lgs. 81/2008) e/o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49 D.Lgs. 81/2008) salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

RLST (art. 48 del D.Lgs. 81/2008)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le funzioni di RLS nelle Aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza **dove non è stato eletto/designato il RLS**.

Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In mancanza di tali accordi le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le anzidette associazioni (art. 48, comma 2, D.Lgs. 81/2008).

Le Aziende o unità produttive in cui non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo (art. 52, D.Lgs. 81/2008) di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l'INAIL al quale Istituto, tali Aziende o unità produttive, versano un contributo pari a 2 ore lavoro/anno per ogni lavoratore occupato così come menzionato dall'art. 48, comma 3 e precisato dall'art. 52, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

L'organismo paritetico o, in mancanza, il suddetto Fondo, comunica alle Aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST (art. 48, comma 6, D.Lgs. 81/2008).

L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

RLSSP (art. 49 D.Lgs. 81/2008)

In contesti produttivi caratterizzati dalla **compresenza di più Aziende o Cantieri** vengono individuati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP) come specificato dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 81/2008:

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelle sedi di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi data di entrata in vigore del presente decreto;

b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

Il RLSSP è individuato tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo secondo le modalità di individuazione stabilite dalla contrattazione collettiva la quale stabilisce anche le modalità secondo cui lo stesso RLSSP esercita le attribuzioni specificate dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, sopra riportato, nelle Aziende o Cantieri del sito produttivo dove non vi sono RLS, nonché il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito (art. 49, comma 2, D.Lgs. 81/2008).

Infine, il D.Lgs. 81/2008 prevede che all'interno di ogni Azienda o unità produttiva o cantiere vi sia la figura del RLS, sia esso RLS Aziendale, che RLS Territoriale, che RLS di Sito Produttivo. Figura opportunamente Informata/Formata e Addestrata alla quale spettano precisi compiti e doveri a sostegno della salvaguardia e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle norme previste per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui gli stessi RLS vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro specifiche funzioni.